



CITTA' DI IMPERIA

N° 98/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che:

- Domenica 3 aprile 2022, a partire dalle ore 15.00 si svolgerà, presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione", l'incontro di calcio "S.s.d. Imperia Calcio vs Sestri Levante 1919", gara valida per il campionato interregionale di Serie D;

Considerato che:

- la partita è connotata da profili di rischio in considerazione della rivalità esistente tra le tifoserie delle due squadre;

- la presenza di un discreto numero di tifosi di entrambe le squadre potrebbe rappresentare l'occasione per il verificarsi di disordini causati anche dall'uso eccessivo di bevande alcoliche;

- con comunicazione pervenuta in data 31/03/2022, prot. n. 20752 il Questore di Imperia, al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha manifestato l'opportunità di introdurre il "*divieto **assoluto** di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita in voce ed il divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, ma vendute in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta*";

- tale divieto dovrà essere esteso, oltre che al bar ubicato all'interno dello stadio, anche agli esercizi pubblici e a quelli di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile e Nazionale);

- la Questura di Imperia ritiene opportuno fissare l'arco temporale del divieto a partire dalle due ore precedenti all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 3 aprile 2022;

Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura di Imperia e, pertanto, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo i frequentatori dell'impianto sportivo, gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da mani-

festazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e costituire rischio per la sicurezza pubblica;

Rilevato che si manifesta con chiarezza il rischio che la presenza di individui in stato di ubriachezza potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di evitare la situazione di pericolo rappresentata;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti posti in essere a seguito di condotte irresponsabili che si possono manifestare in caso di abuso di bevande alcoliche, determinano il rischio di gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti sia all'interno che all'esterno dello stadio;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell'art.54 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Richiamata la propria ordinanza n° 331/2021;

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Prefetto di Imperia per quanto di competenza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale) nonché al bar ubicato all'interno dello stadio comunale, di somministrare bevande alcoliche in occasione della partita in voce e di vendere altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00 del giorno domenica 3 aprile 2022.

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio da disputarsi nel giorno domenica 3 aprile 2022 e per l'orario sopra indicato.

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- al Prefetto di Imperia;
- al Questore di Imperia;
- al Commissariato di P.S. di Imperia;
- al Comando dei Carabinieri di Imperia;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Imperia;
- al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;
- alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 01.04.2022

IL SINDACO
Claudio Scajola
f.to in originale